

# Bilateralità sistema Confapi

- Fonte normativa Bilateralità: lett. h, co. 2, Dlgs 276/2003
- Fonte Contrattuale Collettiva: **1) Accordi interconfederali**  
**2) CCNL di categoria**

## lett. h, co. 2, Dlgs 276/2003

"enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente più rappresentative**, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; **la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito**; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; **lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro**; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

## Accordo Interconfederali 23/07/2012

“Le prestazioni previste dai **sistemi di bilateralità** rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese **non aderenti al sistema bilaterale**, il diritto alla erogazione delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.”

## CCNL

- **LEGNO E ARREDO:** UNITAL CONFAPI – FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL ( Solo ENFEA + OPNC ) – **ALTEA quale fondo sanitario contrattuale**
- **ALIMENTARI:** UNIONALIMENTARI CONFAPI - FAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
- **GRAFICI, INFORMATICI E SERVIZI INNOVATIVI:** UNIGEC – UNIMATCIA CONFAPI, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL
- **EDILIZIA (MATERIALI DA COSTRUZIONE):** ANIEM CONFAPI, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ( solo ENFEA + OPNC )- **ALTEA quale fondo sanitario contrattuale**
- **TESSILI, ABBIGLIAMENTO e settori accorpati :** UNIONTESSILE CONFAPI – FILTEA CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL
- **CHIMICA E SETTORI ACCORPATI:** UNIONCHIMICA-CONFAPI, FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

# È obbligatorio aderire alla Bilateralità del sistema CONFAPI?

L'accordo interconfederale 23/07/2012 e le disposizioni recepite nei CCNL prevedono l'inserimento della Bilateralità nella **parte economica e normativa** del Contratto Collettivo con contestuale diritto del lavoratore di godere di prestazioni equivalenti in caso di non adesione alla Bilateralità da parte del datore di lavoro.



Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare 15 dicembre 2010 n. 43

# Contratto Collettivo

**Parte economica-normativa:** si compone del complesso di clausole destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti di lavoro subordinato (N.B. la Bilateralità rientra nella parte economica - normativa del contratto collettivo)

**Parte obbligatoria:** vincola a determinati comportamenti le associazioni (dei lavoratori e datori) tra loro.

## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### Circolare 15 dicembre 2010 n. 43

Con la circolare n. 43/2010 si assiste alla definitiva affermazione del diritto di ciascun lavoratore a ricevere prestazioni che - **quando riconosciute come tali nei contratti collettivi di riferimento** - vanno intese alla stregua di vere e proprie integrazioni dei trattamenti minimi economici e normativi.

Nessuna violazione del principio di libertà sindacale negativa, posto che l'imprenditore rimane libero di scegliere se iscriversi o meno all'ente bilaterale.

Ciò che invece - si afferma ora - non può fare il datore di lavoro, è decidere di privare il lavoratore di tutele che altri ricevono per il solo fatto di essere dipendenti di aziende iscritte alle associazioni stipulanti il contratto collettivo: sarebbe questa, piuttosto, una violazione di principi parimenti costituzionali, in particolare, del principio di uguaglianza e di quello di retribuzione adeguata, proporzionata e sufficiente.

L'obbligo alla Bilateralità determina, in caso di mancata adesione, delle conseguenze, la cui fonte è di natura **contrattuale collettiva** e **normativa**.

### Fonte di natura Contrattuale Collettiva:

- Elemento aggiunto della retribuzione (€ 25,00 x 13 mensilità);
- Garantire prestazioni;

### Fonte di natura normativa:

- Perdita benefici normativi e contributivi (Art 1. co. 1175, L. n. 296/2006)



## Fonte di natura Contrattuale Collettiva Adesione o mancata adesione: esempio di costi

### **Costo adesione Bilateralità Confapi ( comprensivo OPNC):**

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00

Contributo annuo Enfea Salute : €10x12 = € 120,00

Contributo solidarietà Inps: 180 X 10% = € 18,00

**Totale costo annuo = € 198,00**

**Prestazioni garantite dalla Bilateralità**

### **Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi:**

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00

Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio)

Premio Inail: € 325,00 X 3,5%= € 11,37

**Totale costo annuo = € 436,73**

**Il datore di lavoro deve garantire anche le prestazioni in forme equivalenti.**

## Art 1. co. 1175, L. n. 296/2006

A decorrere dal 1° luglio 2007, i **benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del **documento unico di regolarità contributiva**, fermi restando gli altri obblighi di legge **ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali** nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## Art 1. co. 1175, L. n. 296/2006



Circolare INL 3/2017

Circolare INL 3/2018

Circolare INL 7/2019

Circolare INL 9/2019

Circolare INL 2/2020

L'utilizzo del termine "rispetto" è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di "benefici normativi e contributivi"), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, **normativi e retributivi**, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## Chi sono i sindacati comparativamente più rappresentativi?

La mancata applicazione dell'art. 39 della Costituzione non permette ad oggi l'esistenza di una definizione normativa di rappresentatività sia nella declinazione di maggiore o comparata (in attesa di una legge sulla rappresentatività.....).

In base all'orientamento della **giurisprudenza**, la nozione di maggiore o comparata rappresentatività va ricostruita in base ai seguenti indici:

- consistenza numerica del sindacato;
- equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie;
- significativa presenza territoriale distribuita sul territorio nazionale;
- partecipazione a trattative sindacali e alla stipulazione di contratti collettivi.

## Modalità di Pagamento Contributi

(fonte: <http://www.enfea.it/index.jsp?show=aziende>)

I contributi vanno versati utilizzando il Modello F24 e vanno dichiarati tramite il flusso UniEmens.

Con la risoluzione dell'[Agenzia delle Entrate N. 51/E del 15 luglio 2013](#) è stato istituito il codice “ENFE” da utilizzarsi per i versamenti all'ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato la [circolare n. 121 del 6 agosto 2013](#), con la quale si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

# ENFEA/ OPNC

## *Modalità versamento contributo F24*

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, si utilizza la sezione INPS:

<b>Codice Sede</b>	<b>Causale Contributo</b>	<b>Matricola INPS</b>	<b>Periodo di Riferimento (solo il mese)</b>	<b>Importo a debito versato</b>
XXXX	ENFE*	XXXX.....	MM/20XX	.....
XXXX	OPNC	XXXX.....	MM/20XX	.....

- Agenzia Entrate Risoluzioni n. 30/E del 9/05/2013
- Agenzia Entrate Risoluzioni n. 51/E del 15/07/2013
- ***N.B.: i contributi versati sono soggetti al contributo previdenziale di solidarietà del 10% (L.166/1991) e costituiscono reddito imponibile (cfr. A.E. Risposta n. 24 del 4 ottobre 2018)*** ad eccezione del contributo a Enfea Salute ( quale Fondo sanitario riconosciuto) che rientra nel plafond di esenzione ai fini Irpef.

**\* Sul Codice ENFE andrà caricato il contributo dovuto ad Enfea Salute.**

# ENFEA

## *Modalità versamento contributo UniEmens*

Per quanto riguarda la compilazione del flusso UniEmens:

Al percorso

**<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi><DatiParticolari>**,  
andrà valorizzato col codice “ENFE” l’elemento

**<ConvBilat> <Conv> <CodConv>ENFE**

e con l’importo versato in F24 andrà altresì valorizzato  
l’elemento

**<Importo>**

L’elemento **<Importo>** contiene l’attributo **<Periodo>** in  
corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del  
versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAAMM”

Identica procedura andrà eseguita con il codice “OPNC”.